

Codice DB1424

D.D. 7 novembre 2014, n. 3062

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 Febbraio 2009 n. 4 - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento a Borgoagnello Immobiliare s.r.l. per la realizzazione di interventi di miglioramento compensativo alla trasformazione permanente di bosco per la realizzazione del "P.E.C. Borgo Agnello" ex art. 19 L.R. 4/09. Comune di Armeno (NO) Loc. Alpe Marigior.**

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

VISTA l'istanza numero 21271/2014, prot. n° 44575/DB1424 del 03/09/2014 a firma di Faraone Antonio, amministratore unico della ditta Borgoagnello Immobiliare s.r.l, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Locatelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara e VCO al numero 40, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento ricadente nel Comune di Armeno (NO) Foglio n. 4 particelle da n. 113 a n. 117 e particella n. 26 per una superficie complessiva di ha 12,3900, consiste in tagli di diradamento, lavori di rinfoltimento del betuleto secondario e rinaturalizzazione dell'ex impianto di conifere su terreni di proprietà privata;

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale (artt. 12-22-36- 56);

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 05/11/2014 dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.ssa Destefanis Marilena;

## IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente ditta Borgoagnello Immobiliare s.r.l. Via Abbondio Sangiorgio,12 – 20145 Milano (MI) rappresentato dal Sig. Faraone Antonio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 21271/2014, ricevuta il 03/09/2014 e nel progetto ed integrazioni allegati, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Armeno (NO), Foglio n. 4 particelle da n. 113 a n. 117 ; particella n. 26 per una superficie pari a ha 12,39.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento e in particolare:

- a fine intervento dovranno essere mantenute le coperture minime previste per i tagli intercalari dall'art.22 (Tagli intercalari) e dall'art. 56 (Gestione dei castagneti) del Regolamento Forestale n° 8/R/2013;
- il materiale di propagazione utilizzato per il rinfoltimento e la rinaturalizzazione dovrà essere certificato ai sensi degli art. 22 e 23 della L.r. 4/2009 (art. 36 comma 5 "Rimboschimenti e imboschimenti " del Regolamento);
- trattandosi di area ad alta priorità antincendio boschivo dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nel Piano regionale antincendi (art. 33 comma 4 "Scarti delle lavorazioni" del Regolamento);
- gli interventi dovranno rispettare scrupolosamente le indicazioni progettuali fatto salvo quanto sopra prescritto ;

Entro 60 gg dal termine dei lavori di taglio e realizzazione impianti ed entro 60 gg dal termine dei lavori di manutenzione triennale e di smontaggio chiudende, dovranno essere inviate al Settore Foreste le dichiarazioni di regolare esecuzione redatte da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale.

Si rammenta che nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ogni attività che comporti un ampliamento della sezione o la rettifica del tracciato delle piste forestali esistenti (l.r. 45/89 art. 11 comma 1 lett. a), è soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89, del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 4/2009.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”, art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 91 dello statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.

Per Il Dirigente Responsabile  
Franco Licini